



COMUNE DI BIVONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 35 del 30/11/2001

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'attività assistenziale a favore dei soggetti in condizioni di disagio economico.

L'anno Due mila uno e questo giorno trenta del mese di Novembre alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente 23/11/2001 n. 5896, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in seduta di 1 convocazione

Dei consiglieri comunali sono presenti n. = 10 = e assenti sebbene invitati n. = 5 =

come segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-sente	As-sente
1	Bruna Pasquale	x	
2	Cinà Antonio		x
3	Giacchino Giuseppa		x
4	Cannella Angelo	x	
5	Bruno Gaspare	x	
6	Baio Giovanni	x	
7	Parrino Calogero	x	
8	Bellomo Fausto		x
9	Parla Rosario	x	
10	Balsamo Vincenzo	x	

N. d'ord	COGNOME E NOME	Pre-sente	As-sente
11	Adrignolo Carmelo	x	
12	Coppa Salvatore		x
13	Mortellaro Antonino		x
14	Midulla Mario	x	
15	Alijani Zirdhei Mahammad	x	
16			
17			
18			
19			
20			

Partecipa il Segretario comunale Sig. Dr. Rosalia Giacchino

il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dott. Pasquale Bruna

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Si dà atto che é presente in aula il Sindaco.

Il Presidente invita il Responsabile del servizio socio-assistenziale Sig.ra Leto a dare lettura della proposta di deliberazione che qui di seguito si trascrive:

- Vista la deliberazione consiliare n.42 del 19.04.93, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici;
- Vista la delibera Consiliare n.34 del 24.05.94 "Modifica artt.14,15 e 16 regolamento erogazioni sovvenzioni, contributi, sussidi ecc.";
- Visto il Decreto Presidenziale 28 maggio 1987 "Regolamento - tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali" che contempla le varie forme di assistenza economica:straordinaria, temporanea, continuativa;
- Visto il Decreto Presidenziale 19 giugno 2000 "Approvazione dei criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate previste dalla legge regionale 9 maggio 1996, n.22";
- Considerato che l'assistenza economica è uno tra gli interventi socio-assistenziali erogati dai Comuni che vengono maggiormente richiesti dalla collettività;
- Che il Comune, si trova a dover garantire i servizi, compresi quelli del sociale, con sempre minori risorse finanziarie;
- Ritenuto di dover prevedere l'assegno economico per servizio civico al fine di raggiungere il duplice obiettivo di erogare un sussidio temporaneo a coloro che, privi d'occupazione e in stato di bisogno, possono svolgere attività di pubblica utilità e nello stesso tempo combattere la pigrizia lavorativa di molti utenti che ormai si sono appiattiti nella abitudine del sussidio affinché il Comune ne tragga il vantaggio in termini di prestazioni rese in servizi utili per la collettività;
- Visto lo schema di regolamento comunale per l'attività assistenziale a favore dei soggetti in condizioni di disagio economico predisposto su indicazioni dell'amministrazione comunale e che contiene chiare indicazioni e fissa adeguati criteri per l'individuazione dei soggetti cui i contributi devono essere erogati, nonché sul tipo e l'importo del beneficio da concedere.

SI PROPONE

- Di approvare il regolamento comunale per l'attività assistenziale a favore dei soggetti in condizioni di disagio economico, costituito da 16 articoli, come formulato nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che il presente regolamento annulla e sostituisce gli artt.14, 15 e 16, 16 bis del capo IV del regolamento approvati con deliberazione consiliare n.34 del 24.05.94.
Bivona li 31/10/2001 F.to L'Assistente Sociale F.Leto".

Successivamente il Presidente, considerato che copia del regolamento è stato inviato ai Consiglieri, propone di darlo per letto e invita al dibattito;

- Il Consigliere Alijani ritiene che sia necessaria la costituzione di una commissione consiliare e chiede con quali criteri si concedono i sussidi;
- Il Sindaco informa che non è competenza del C.C. ma dell'Ufficio Servizi Sociali al quale con l'approvazione del Regolamento verranno forniti i criteri per la concessione dell'assistenza economica temporanea, straordinaria, continuativa e soprattutto per il servizio civico con il quale si darà la possibilità a chi può di lavorare e tutto sarà più dignitoso;
- Il Consigliere Midulla ricorda i tempi in cui l'E.C.A. dava assistenza con valutazioni soggettive, determinando disparità molto evidenti in quanto non c'erano indicatori forniti dalla legge. Ritiene che votando il regolamento si danno all'Ufficio, oltre a quelli forniti dalla legge, gli indicatori per l'individuazione di chi ha bisogno e i criteri per il tipo e l'importo del beneficio da concedere. Ritiene inoltre giusto fare lavorare chi può per toglierlo dall'ozio e valido il regolamento così come predisposto. Annuncia il voto favorevole.
- Il Consigliere Parrino ritiene giusto che il Comune vada incontro ai bisogni dei cittadini e che le novità contenute nel regolamento sono in linea con quanto ha sempre sostenuto e cioè che chi riceve qualcosa se la deve essere guadagnata; Sostiene che per chi ha veramente bisogno è difficile chiedere aiuto e che con il regolamento si potrà entrare nel merito della situazione analizzando caso per caso i bisogni. Considera un onore e un vanto per l'Amministrazione Comunale approvare questo regolamento e annuncia il voto favorevole. Ribadisce però il rispetto dei tempi e la celerità in quanto il bisogno è tale in quel dato momento e auspica, come sempre l'ampliamento dell'Ufficio Assistenza. E' contrario alla costituzione della Commissione Consiliare in quanto crede che la politica e il politico devono rimanerne fuori;
- Il Consigliere Midulla propone di integrare l'art.13 relativamente ai termini, aggiungendo dopo il 1° comma la seguente frase: Nei casi di estrema ed evidente urgenza il termine è ridotto a giorni 10;
- Il Consigliere Bruno prende atto con soddisfazione che finalmente anche a Bivona si sta approvando questo regolamento in quanto ritiene che, per chi ha bisogno, ricevere un aiuto economico dietro una prestazione lavorativa sarà più dignitoso. Condivide i motivi di esclusione ed in particolare il fatto che al richiedente verranno comunicate le motivazioni del rigetto della domanda. Ritiene che un contributo una tantum debba essere dato anche a sostegno del pagamento delle medicine. Annuncia il voto favorevole;
- Il Consigliere Alijani ribadisce ancora una volta la necessità di una commissione consiliare e annuncia il voto contrario;

- Il Presidente invita a votare l'emendamento del Consigliere Midulla di integrazione dell'art.13;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Acquisito seduta stante il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio presente in aula;
Con n.9 voti favorevoli e n.1 contrario (Alijani) espressi per alzata e seduta dai n.10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- Di aggiungere dopo il 1° comma dell'art.13 la seguente frase:
Nei casi di estrema ed evidente urgenza il termine è ridotto a giorni 10.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione e il regolamento così come modificato;

- Acquisiti i pareri di cui all'art.53 della L.n142/90 e recepita dalla L.R.n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Con n. 9 voti favorevoli e n.1 contrari (Alijani) espressi per alzata e seduta dai n.10 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- Di approvare la proposta su estesa e, in conseguenza, di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta medesima che qui di seguito, si intende integralmente trascritta.



COMUNE DI BIVONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE A FAVORE DEI SOGGETTI IN
CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO -

Iniziativa della proposta: _____

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/90 n.142, recepita con L.R. n.48/91, modificata ed integrata con L.R.n.30/2000:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

FAVOREVOLE

Bivona li 23 NOV. 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Seto Franco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:•

FAVOREVOLE

Bivona li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si attesta la copertura finanziaria della spesa di
f. _____ con imputazione sull'Interv. _____

del bilancio corrente esercizio, che presenta sufficiente disponibilità, ai sensi del 5° comma dell'art.55 della L.R.8/6/90 n.142, recepita con L.R.n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa M. Cuccia)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

P. BRUNA

f.to _____

IL CONSIGLIERE ANZIANO


IL SEGRETARIO

f.to A. CANNELLA

f.to R. GIACCHINO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo:

il 30/11/2001



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza 16 DIC. 2001

il 31 DIC. 2001

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

f.to (Labruzzo Giuseppe)

f.to Don. Rosalia Giacchino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

— CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

E' stata trasmessa con lettera n. 6324 in data 18 DIC. 2001
al Co.Re.Co per il controllo preventivo di legittimità;

— E' stata ricevuta dal Co.Re.Co. in data _____;

— E' divenuta esecutiva:

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
 decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento;

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità. **Prot. n. _____ Dec. _____**
seduta _____ F.to: Il Presidente _____

il 22 GEN. 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

Don. Rosalia Giacchino

COMUNE DI BIVONA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ATTIVITA' ASSISTENZIALE A FAVORE DEI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO

Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina gli interventi di assistenza economica attuabili dall'Amministrazione comunale in favore di soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico residenti nel comune da almeno un anno.

Art.2 Determinazione del reddito

Ai fini dell'assistenza in favore del nucleo familiare i redditi da prendere in considerazione devono essere quelli relativi all'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Nel caso non sia possibile presentare la dichiarazione dei redditi dell'anno solare precedente si deve fare riferimento ai redditi di due anni prima.

Affinchè il richiedente possa essere ammesso al godimento dei benefici di cui al presente regolamento deve presentare un ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore a £.25.000.000 pari a 12.911,42 euro

Per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica ai sensi del decreto legislativo 109/98 come modificato dal decreto legislativo 130/2000.

Occorre acquisire la dichiarazione sostitutiva unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile.

L'ufficio servizi sociali di concerto con il Sindaco, può attivare ogni intervento consentito e ritenuto necessario per il riscontro tra redditi dichiarati ed il tenore di vita dei componenti il nucleo familiare.

Art. 3 Forme di intervento

Le forme di intervento economico si articolano in:

- a) assegno economico per servizio civico.
- b) Assistenza economica temporanea
- c) Assistenza economica straordinaria
- d) Assistenza economica continuativa
- e) Servizi integrativi od alternativi all'intervento economico.

Tutte le forme di aiuto economico concesse dalla Amministrazione, ai sensi del presente regolamento non fanno sorgere diritto di continuità per gli anni successivi.

Finalità prioritaria del presente regolamento è quella di disciplinare il "servizio civico" in alternativa a qualsiasi forma e per qualsiasi categoria d'utenza che richieda l'assistenza economica secondo i tempi ed i termini previsti nei successivi articoli.

Pertanto le forme di assistenza elencate ai punti b) c) d) e) assumono carattere puramente residuale nel senso che potranno essere erogate soltanto in favore dei cittadini impossibilitati allo svolgimento del servizio civico.

Art. 4 Assegno economico per servizio civico

Obiettivo principale del servizio è quello di contribuire alla rimozione di situazioni di disagio economico e contemporaneamente favorire l'integrazione sociale degli utenti educandoli al recupero della propria dignità personale nonché della responsabilizzazione dell'assistito che spesso, anche se giovane, tende ad appiattirsi nell' "abitudine" del sussidio economico.

Corrisponde all'erogazione di un sussidio economico temporaneo a coloro che, riconosciuti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza ed assistibili ai sensi del successivo art.10 essendo privi di occupazione ed abili al lavoro, potranno richiedere di essere ammessi a svolgere attività di servizio civico nei seguenti settori:

- Servizio di aiuto domestico (pulizia della casa, piccola spesa, aiuto nella preparazione dei pasti, piccolo bucato, disbrigo pratiche) in favore dei disabili, anziani, famiglie in condizioni di disagio socio-ambientale;
- Servizio di sostegno per anziani ed inabili mediante attività quali lettura, compagnia etc;
- Servizio di igiene personale ai soggetti disabili, privi o con scarso supporto familiare;
- Servizio di recupero scolastico;
- Servizio di sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione presso presidi sportivi, scuole, giardini e parchi pubblici, cimitero ed altre strutture pubbliche;
- Servizio di pulizia e piccola manutenzione degli edifici comunali nonché presso le sedi di organismi di volontariato o altre istituzioni che svolgono una funzione sociale e che ne facciamo richiesta;
- Servizio di pulizia della viabilità;
- Servizio di vigilanza presso le scuole;
- Attività di assistenza igienico personale in favore dei minori delle scuole materne ed elementari statali;
- Servizio di assistenza al servizio scuolabus;
- Servizio di cura e manutenzione del verde pubblico;

Possono, altresì essere individuati altri settori d'intervento in base alle esigenze e agli eventi che potranno emergere o verificarsi nel corso dell'espletamento del servizio civico e ci si potrà avvalere anche della collaborazione degli uffici comunali.

Detti incarichi che il Comune affiderà ai soggetti richiedenti non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico, né privato, né a tempo determinato, né indeterminato in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

I soggetti ammessi al servizio civico stipuleranno con l'Amministrazione apposito protocollo disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

La prestazione lavorativa dovrà essere effettuata dal richiedente l'assegno economico per servizio civico.

Nel caso in cui il richiedente non può prestare il servizio in quanto:

- Anziano superiore al 75° anno di età
- In stato di gravidanza
- Invalido civile al 100%
- Stato di malattia debitamente documentato mediante certificazione specialistiche rilasciate da una struttura sanitaria pubblica
- Studente orfano

la prestazione del servizio civico dovrà essere prestata da altro componente il nucleo familiare che non rientri nelle caratteristiche di cui sopra o impossibilitato per motivi di studio.

Qualora nell'ambito dello stesso nucleo familiare non sia possibile individuare altro soggetto idoneo allo svolgimento del servizio civico, verrà erogata l'assistenza temporanea con le modalità indicate al successivo art. 6.

L'Amministrazione provvederà ad assicurare gli addetti sia contro gli infortuni che dovessero subire durante la prestazione d'opera, sia per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 Procedura per lo svolgimento del servizio civico

Per l'inserimento nelle attività di servizio civico i cittadini dichiareranno in apposito modello di domanda di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibili a prestare la propria opera consapevoli che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione.

In caso di insufficienza di mezzi finanziari del bilancio comunale verrà stabilita, a cura dell'ufficio Servizi Sociali, la graduatoria dei soggetti bisognosi atti a svolgere il servizio civico, in base alla situazione complessiva del richiedente e la attribuzione di punteggi così come stabilito nell'art.10.

Dalla suddetta graduatoria, viene avviato alle prestazioni di servizio civico per massimo un trimestre il numero di soggetti ammissibili, tenuto conto delle indicazioni della Giunta Comunale anche in ordine ai servizi da assicurare.

Prioritariamente dovranno essere ammessi allo svolgimento del servizio civico le persone che necessitano di un inserimento sociale come i soggetti che hanno avuto problemi di tossicodipendenza, le ragazze madri che possono godere del supporto dei familiari per accudire il bambino o nel caso in cui lo stesso abbia raggiunto l'età per essere scolarizzato o soggetti in particolare stato di disagio sociale.

La graduatoria viene aggiornata ogni tre mesi, nel quale periodo, i soggetti che raggiungono le ore di servizio ammesse a contributo, annotate su apposito registro dell'ufficio competente, vengono esclusi dal beneficio a favore di quelli immediatamente successivi.

In caso di mancanza di nuove istanze e disponendo di adeguate risorse finanziarie, gli stessi utenti già ammessi al beneficio potranno essere riavviati al servizio civico al massimo per un altro trimestre. Ciascun utente, pertanto, potrà svolgere il servizio civico per non più di sei mesi in un anno solare.

Gli addetti potranno svolgere la prestazione d'opera per il numero di ore corrispondente al contributo concesso e che non potrà superare il numero massimo di 50 ore mensili.

Verrà corrisposto un compenso forfettario che viene determinato pari a 5,16 euro orarie (€ 10.000); qualora l'utente ammesso al servizio dovesse prestare un numero di ore inferiore a quelle autorizzate sarà praticata una decurtazione proporzionale del compenso da corrispondere.

L'attribuzione del servizio, nonché la sede e l'orario del suo svolgimento, saranno indicati nel protocollo disciplinare di lavoro e saranno stabiliti dall'ufficio servizi sociali tenendo conto delle esigenze operative nonché delle attitudini degli utenti.

Gli utenti ammessi al servizio civico dovranno firmare all'inizio ed alla fine della prestazione d'opera su appositi registri.

Il compenso dovuto per il servizio civico è liquidato mensilmente e non è soggetto ad alcuna ritenuta.

I soggetti aventi diritto a svolgere prestazioni di servizio civico, inseriti nell'apposita graduatoria di cui all'articolo precedente dovranno essere avvisati almeno 10 giorni prima dell'inizio del previsto servizio, mediante comunicazione scritta da parte dell'ufficio competente ove dovrà essere comunicato il tipo e la durata del servizio da espletare.

La disponibilità a svolgere il servizio da parte dei soggetti incaricati dovrà essere comunicata all'ufficio servizi sociali, anche di persona, entro 5 giorni dall'inizio del servizio pena decadenza e sostituzione del soggetto con il successivo in graduatoria.

Sia l'Amministrazione Comunale che gli interessati possono, in qualsiasi momento, recedere dal contratto, senza alcun preavviso e con semplice comunicazione scritta se si instaurano delle situazioni oggettive e/o soggettive che rendono inapplicabile il valore sociale e le finalità dell'iniziativa di servizio civico di cui al precedente articolo.

Art.6 Assistenza economica temporanea

Per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a mesi tre in un anno ed in presenza di situazioni personali o familiari contingenti, tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono.

L'assistenza economica temporanea verrà erogata in presenza delle seguenti situazioni:

- a) in favore delle famiglie bisognose dei detenuti o delle vittime del delitto ove per effetto della carcerazione o dell'evento luttuoso siano venute meno le condizioni di sussistenza per l'intero nucleo familiare;
- b) in favore dei soggetti bisognosi dimessi dal carcere a seguito di condanna passata in giudicato o di coloro che siano soggetti a provvedimento di custodia cautelare eccedente 30 giorni, ciò al fine di ridurre i rischi di emarginazione e di ricaduta in attività malavitosa;
- c) in presenza di malattia di un componente il nucleo familiare tale da comportare un notevole esborso di denaro documentabile con relative pezze giustificative di spesa;
- d) in caso di morte del soggetto che provvedeva al sostentamento familiare;
- e) stato di separazione, anche di fatto, dei coniugi, purchè accertabile da parte dell'ufficio Servizi Sociali;
- f) per dimissioni di minori, anziani, inabili già ricoverati, al fine di sostenere temporaneamente il reinserimento in famiglia;
- g) in caso di soggetti impossibilitati allo svolgimento del servizio civico, come meglio specificato al precedente art.4;

La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.

L'entità del contributo mensile è determinata dal successivo art.10.

I benefici di cui ai commi precedenti cessano qualora il reddito del nucleo familiare di appartenenza del soggetto interessato superi il limite previsto nel presente regolamento.

L'assistenza economica temporanea non può essere erogata contemporaneamente all'assegno economico per servizio civico.

Art. 7 Assistenza Economica Straordinaria

E' un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito ed il menage familiare.

Sono da ritenersi situazioni impreviste ed eccezionali:

- a) gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N. compreso il ricovero ospedaliero per patologie di particolare gravità ed a seguito di documentazione - certificazione medica che attesti la necessità di ricorso a presidi sanitari fuori dal territorio Regionale, purchè non ammessi a contemporanei contributi dell'autorità sanitaria;
- b) spese relative all'acquisto di farmaci, presidi sanitari non dispensati dal S.S.N. nonché relative al pagamento di tiket sanitari, purchè di importo superiore a 103.29 euro (£. 200.000);
- c) un evento catastrofico che incide sulle condizioni di vita normale del nucleo familiare (incendio, crollo dell'abitazione, incidente automobilistico, perdita del capofamiglia, perdita di attrezzature o strumenti di lavoro);
- d) stato di separazione dei coniugi ove non si dà luogo a forma di assistenza economica temporanea;
- e) nascite gemellari o plurigemellari o particolari esigenze di acquisti di alimenti e prodotti per la prima infanzia;
- f) ogni altro caso non specificatamente previsto assimilabile ai precedenti;

La concessione del sussidio non potrà superare il 70% della spesa sostenuta e documentata, per un importo la cui entità varia da un minimo di 103.29 euro (£.200.000) ad un massimo di 1291.14 (£.2.500.000)=.

L'assistenza economica straordinaria può essere concessa anche per spese da sostenere e documentabili ed in tal caso il beneficiario è tenuto a documentare debitamente l'uso del contributo concesso, nei termini e con le modalità indicate dall'ufficio servizi sociali.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al punto c) l'assistenza economica straordinaria potrà essere concessa una sola volta all'anno anche in favore dei cittadini residenti da meno di un anno.

Nell'ambito dello stesso nucleo familiare l'assistenza economica straordinaria, anche se per motivazioni diverse, può essere concessa al massimo due volte in un anno ed una sola volta qualora il nucleo richiedente risulti già beneficiario dell'assegno per servizio civico.

Art. 8 Assistenza economica Continuativa

L'assistenza economica continuativa è concessa a tempo indeterminato con revisione semestrale, ai cittadini residenti, da oltre un anno, nel Comune al quale avanzano la richiesta.

L'intervento è rivolto a quei soggetti che trovandosi privi di ogni forma di reddito, e in assenza di persone tenute agli alimenti sono esonerati dallo svolgimento del servizio civico di cui all'art.4.

Mensilmente l'entità dell'assistenza potrà variare da un minimo di 154,94 euro (€ 300.000) ad un massimo di 258,23 euro (€ 500.000) in base alla complessità della situazione problematica.

Art. 9 Servizi integrativi o alternativi all'intervento economico

Quando il destinatario del beneficio mostri inaffidabilità alla corretta gestione della somma da erogare, in particolare quando tale atteggiamento comporta grave pregiudizio per la sussistenza dei familiari a carico, l'ufficio servizi sociali, a proprio insindacabile giudizio, può procedere all'erogazione parziale o totale del sussidio sotto forma di buoni pasto, pagamento di utenze, ed altre forme di assistenza in natura.

Qualora si ravvisi la necessità o l'opportunità, sempre su indicazione dell'ufficio servizi sociali, possono essere erogati servizi integrativi od alternativi all'intervento economico (ricovero di congiunti, assistenza domiciliare, assistenza scolastica etc.).

Art.10 Criteri e misure delle prestazioni di assistenza economica

La condizione di assistibilità è determinata dall'esistenza della condizione di bisogno per la cui valutazione sono stati formulati alcuni criteri, di cui al successivo comma che hanno lo scopo di coadiuvare l'operatore sociale nel lavoro di quantificazione standardizzata dei vari indicatori (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) con un'unica scala di misurazione che è espressa in punti.

Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di 100. A questo si aggiunge il punteggio proveniente da:

1) Reddito mensile (si sottrae dal reddito mensile l'eventuale affitto di casa)

PER UN REDDITO FAMILIARE COMPRESO

Da Zero euro	A 258.23 euro (€ 500.000)	Punti +20
Da 258.74 euro (€ 501.000)	A 361.52 euro (€ 700.000)	Punti + 15
Da 362.04 euro (€ 701.000)	A 413.17 euro (€ 800.000)	Punti + 10
Da 413.68 euro (€ 801.000)	A 516.46 euro (€ 1.000.000)	Punti + 5
Da 516.97 euro (€ 1.001.000)	A 619.75 euro (€ 1.200.000)	Punti 0

2) Situazione familiare vanno considerati tutti i componenti il nucleo familiare di riferimento compreso il richiedente, ma non va attribuito alcun punteggio per quei familiari che risultano ricoverati con retta a carico della P.A. e per il periodo di ricovero:

per ogni adulto punti + 5

per ogni minore punti + 8

3) Situazione sociale

Devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano lo stato di bisogno, quali:

solitudine	Punti + 5
Vedovanza	Punti + 5
Carcerazione	Punti + 5
Prole numerosa (oltre 3 figli)	Punti + 5
Emarginazione sociale	Punti + 5
Abitazione angusta e misera	Punti + 5
Abitazione in affitto (esclusi alloggi popolari)	Punti + 5
Stato di gravidanza o puerperio	Punti + 5
Stato di malattia cronica (da comprovare mediante certificazione specialistica rilasciata presso struttura sanitaria pubblica)	Punti + 5

Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio compreso tra punti 0 e + 15.

4) Tenore di vita

Qualora l'ufficio servizi sociali riscontri un discreto tenore di vita rilevabili dal possesso di beni non indispensabili per la normale conduzione della vita familiare quali: telefonino cellulare, moto, automobili il cui uso non è connesso ad una riconosciuta disabilità nella deambulazione o che non costituiscono un indispensabile strumento di lavoro, cavalli, cani di razza, licenza di caccia, antenna parabolica, etc... può attribuire un punteggio in sottrazione compreso fra punti -5 e -15.

5) Situazione sanitaria

Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia sia per le malattie gravi in fase di acuzie sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione medica specialistica rilasciata presso una struttura pubblica, che possono anche determinare inabilità permanente, per tale situazione l'ufficio servizi sociali può attribuire un punteggio compreso fra punti 0 e + 15.

6) Indicatori di consumi

Devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica, al gas ed al telefono, pertanto potranno essere richieste le relative bollette nei casi di consumo ingiustificatamente eccessivo può essere attribuito un punteggio compreso tra punti 0 e - 15.

La condizione di bisogno, risultante da vari fattori, viene pertanto determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "125".

L'attribuzione di un punteggio inferiore a 125 non dà luogo alla ammissione al servizio civico né alla assistenza temporanea.

L'ammontare dell'assistenza economica temporanea è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, come di seguito:

Punteggio	Importo assistenza economica
Da punti 125 a 134	129.11 euro (£. 250.000)
Da punti 135 a 144	154.94 euro (£. 300.000)
Da punti 145 a 154	180.76 euro (£. 350.000)
Da punti 155 a 164	206.58 euro (£. 400.000)
Da punti 165 a 174	232.41 euro (£. 450.000)
Da punti 175 in poi	258.23 euro (£. 500.000)

Il contributo non viene erogato in caso di rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica.

Qualora il bilancio comunale non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati, l'ufficio servizi sociali, su proposta dell'Assessore ai servizi sociali, opera per tutti una riduzione in percentuale.

Art.11 motivi di esclusione

Costituiscono motivi di esclusione per ottenere i benefici:

- a) punteggio inferiore a quanto previsto nel precedente art.10 per l'ammissione al servizio civico o all'assistenza economica temporanea e superamento dei limiti fissati dal presente regolamento per l'ammissione all'assistenza straordinaria o continuativa;
- b) presenza di persone tenute agli alimenti, per l'assistenza economica continuativa;
- c) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative all'assistenza economica, per tutte le forme di assistenza;
- d) la proprietà di beni immobili, eccezione fatta per la casa di abitazione, tenuto conto della loro commerciabilità, per l'assistenza economica continuativa.

Art. 12 procedimento per la richiesta di prestazioni

La richiesta di prestazioni assistenziali, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata per iscritto su apposito modulo fornito dall'Ente.

L'operatore dell'ufficio servizi sociali assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo stesso.

All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno.

In particolare è richiesto:

- dichiarazione sostitutiva unica da cui risulti la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale di ogni componente il nucleo familiare ed il possesso di beni mobili e immobili;
- documentazione atta a determinare il reddito del nucleo familiare così come indicato al precedente art. 2
- stato di famiglia
- altri documenti particolari (ricevute di bollette ENEL, TELECOM, dell'ultimo anno, certificati medici, fatture, eventuali ricevute d'affitto);
- ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato in domanda;

Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato, che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 496 del Codice Penale, e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.

Art.13 accertamento istruttorio

La pratica di richiesta di assistenza economica dovrà essere istruita nel più breve termine possibile che, di norma, non dovrà superare il termine di un mese dalla data di presentazione.

Nei casi di estrema ed evidente urgenza il termine è ridotto a giorni 10

Effettuata la verifica della documentazione, si procede all'accertamento tale accertamento può essere diretto o indiretto.

L'accertamento indiretto consiste nell'acquisizione a mezzo VV.UU., con accesso agli uffici Finanziari, di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica – patrimoniale del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, sulla possidenza di redditi immobiliari tenuto conto anche della loro commerciabilità, etc.

L'accertamento indiretto va effettuato nel caso in cui risultino elementi di contraddizioni tra la documentazione prodotta e la condizione socio-economica quale si rileva dal tenore di vita del nucleo familiare, come verificato dalla visita domiciliare.

L'istruttoria, la valutazione e la proposta di intervento sono affidate al personale dell'ufficio servizi Sociali, che dopo una adeguata indagine sociale potrà segnalare agli altri operatori l'esistenza di



eventuali problematiche per cui è necessario attivare forme assistenziali diverse dalla prestazione economica.

Art. 14 Decorrenza

L'istruttoria della richiesta di intervento economico si conclude con la definizione del tipo di contributo da concedere, della sua entità, della sua decorrenza e della sua durata, ovvero con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti, secondo i criteri fissati dal presente regolamento.

In caso di non accoglimento della domanda deve essere data comunicazione al richiedente per iscritto con indicate le motivazioni del rigetto.

Entro il 31 Marzo di ogni anno sarà affisso all'albo pretorio l'elenco delle persone che hanno beneficiato dell'assistenza economica, ai sensi del presente regolamento, nell'anno precedente.

Art. 15 Incopatibilità tra assistenza economica ed assistenza domiciliare.

L'assistenza economica continuativa o temporanea, di norma, non compete a quei soggetti che fruiscono dell'assistenza domiciliare.

Art. 16 azione di rivalsa per sussidi indebiti

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale, ai sensi della normativa vigente, per le dichiarazioni false.

Per eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli Enti Pubblici.

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 197 del vigente regolamento EE.LL. verrà pubblicato successivamente alla sua esecutività, all'albo pretorio del comune per 15 (quindici) giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

COMUNE DI CIVIGNA
Municipalità di Agrigento

Publicato presso Pretorio dal 23-01-2002
ai 06-02-2002 per la durata di giorni 15
consciolto il 07-02-2002

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]